C12555 - PENNY MARKET/RAMI DI AZIENDA DI DICO
Provvedimento n. 30758

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 1° agosto 2023;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione effettuata dalla società Penny Market S.r.l., pervenuta in data 12 luglio 2023;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Penny Market S.r.l. (di seguito, "Penny Market"), con sede in Cernusco sul Naviglio (MI), è una società attiva nel mercato italiano della vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, attraverso la gestione di *discount* con il marchio "Penny". La società è attualmente presente sul territorio italiano con 438 negozi.
2. Penny Market fa parte del Gruppo REWE, avente sede in Germania (Colonia), che si occupa di commercio al dettaglio su larga scala e offre, altresì, servizi di *tour operator*. In Italia, il Gruppo REWE è attivo nei mercati della vendita e dell'approvvigionamento di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo esclusivamente tramite Penny Market (società controllate incluse). Inoltre, nessuna delle società appartenenti al Gruppo REWE è attiva in mercati verticalmente collegati.
3. Nell'anno finanziario 2022, il fatturato del Gruppo REWE ammontava a circa *[70-80]*[*] miliardi di euro, di cui circa *[70-80]* miliardi di euro generati in Europa e circa *[1-2]* miliardi di euro in Italia.

4. La *Target* si compone dei rami d'azienda relativi a 3 negozi gestiti da Dico S.p.A. (di seguito, "Dico" o "il Venditore") con il marchio "Tuodì" nel Lazio. Nel dettaglio, la *Target* comprende: a) n. 1 supermercato (di dimensioni comprese tra 400 e 2.499 mq) e b) n. 2 *superette* (di dimensioni comprese tra 100 e 399 mq) situati nel Comune di Roma appartenenti alla tipologia *discount*.
5. Gli ultimi dati di bilancio certificati della *Target* si riferiscono all'anno finanziario 2022, in cui ha generato un fatturato totale di circa *[1-10]* milioni di euro, interamente in Italia. Tale dato include il fatturato generato da terze parti (i *Partner*) cui Dico ha affidato la gestione di taluni reparti nei punti vendita (ad esempio, macelleria, panetteria, gastronomia, ecc...).

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

6. L'operazione ha per oggetto l'acquisizione da parte di Penny Market dei rami d'azienda relativi a tre negozi situati nella regione del Lazio, attualmente gestiti dalla società Dico. L'Operazione verrà implementata tramite il perfezionamento di un *asset purchase agreement* stipulato tra le parti in data 30 giugno 2023.
7. Parte integrante dell'Operazione è un patto di non concorrenza, direttamente legato e necessario alla medesima, in base al quale Dico e le proprie affiliate si impegnano, per un periodo limitato a tre anni, ad astenersi dallo svolgere nella provincia di Roma, ove i negozi ceduti operano, direttamente o indirettamente, le attività di vendita al dettaglio e di gestione di ipermercati, supermercati e *superette* e qualsiasi ulteriore tipologia di distribuzione su larga scala di prodotti alimentari.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

8. In via preliminare va rilevato che l'Operazione in oggetto, pur essendo regolata da distinti accordi stipulati in modo non simultaneo, va considerata come un'unica concentrazione insieme all'operazione comunicata dalla società Penny Market S.r.l. il 17 aprile 2023 e autorizzata dall'Autorità in data 9 maggio 2023[1], in quanto le due operazioni hanno luogo tra le medesime imprese nell'arco di un periodo di due anni[2].

[*] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

[1] *[Cfr. provvedimento n. 30631 del 9 maggio 2023, C12539 - Penny Market/Rami di Azienda di Dico, in Bollettino n. 20/2023.]*

[2] *[Cfr. Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, in particolare §49-50, nonché AGCM, Formulario Concentrazioni (Modalità per la comunicazione di un'operazione di concentrazione fra imprese), 2017, pag. 7.]*

9. L'operazione comunicata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/1990, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parti di impresa.
10. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 532 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 32 milioni di euro. Infatti, il calcolo del fatturato rilevante deve essere effettuato con riferimento sia alle Parti della presente transazione sia a quelle della richiamata transazione già avvenuta nell'anno in corso tra i medesimi soggetti, comunicata da Penny Market in data 17 aprile 2023 e valutata dall'Autorità in data 9 maggio 2023[3]. Ciò in ragione della necessità di considerare unitariamente le due operazioni, con conseguente cumulo dei valori di fatturato dei Rami d'Azienda *Target* delle operazioni stesse e superamento delle soglie indicate nella disposizione legislativa nazionale[4].
11. Il patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti e descritto nel paragrafo precedente può essere ritenuto direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell'operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore delle parti di impresa acquisite, a condizione che esso sia limitato merceologicamente ai prodotti oggetto delle parti di impresa acquisite, geograficamente all'area d'attività delle parti di impresa acquisite e temporalmente ad un periodo di due anni, e non impedisca al Venditore di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario[5].

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

Premessa

12. Come anticipato, l'Autorità ha già valutato l'acquisizione da parte di Penny Market di quindici altri Rami d'Azienda gestiti dalla società Dico[6]. Questi ultimi erano costituiti da quindici punti vendita, rispettivamente localizzati nel Comune di Roma (tredici punti vendita), nella provincia di Rimini (un punto vendita) e nella provincia di Frosinone (un punto vendita). La presente operazione riguarda tre mercati geografici locali costituiti da curve isocrone centrate sui tre punti vendita target situati nel Comune di Roma. In tali mercati geografici sono presenti alcuni punti vendita oggetto della precedente concentrazione C12539 - *Penny Market/Rami di Azienda di Dico*, che pertanto devono essere valutati in modo unitario con la presente concentrazione.
13. Inoltre, in due isocrone della precedente concentrazione C12539 - corrispondenti ad altrettanti punti vendita - ricadono due punti vendita tra quelli oggetto del presente provvedimento. Anche per tali mercati locali è necessario effettuare una nuova valutazione per tenere conto della natura unitaria dell'operazione di concentrazione.

I mercati interessati

14. La presente operazione interessa i mercati della vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo attraverso punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata (di seguito, "GDO"). In tale settore operano, a livello nazionale, molteplici operatori, con dimensioni e formule organizzative variegate. Tale settore viene solitamente suddiviso in: Grande Distribuzione , nella quale sono comprese le grandi catene distributive organizzate in forma di impresa o di gruppo di imprese, e Distribuzione Organizzata , di cui fanno parte le catene costituite da soggetti che, pur essendo giuridicamente distinti, operano sul mercato con le medesime insegne e/o tratti identificativi, in virtù della comune adesione a formule associative quali consorzi, unioni volontarie, società di servizi, cooperative di consumo o di dettaglianti, ecc..
15. Secondo la prassi consolidata dell'Autorità[7], vengono inoltre distinte, nell'ambito della GDO, le seguenti tipologie di punto vendita, differenziate rispetto a una serie di caratteristiche (dimensione, posizionamento, gamma di prodotti

[3] *[Cfr. provvedimento n. 30631 del 9 maggio 2023, C12539 - Penny Market/Rami di Azienda di Dico, cit...]*

[4] *[La necessità di cumulare le due operazioni discende dalla previsione comunitaria dell'art. 5, comma 2, secondo paragrafo del Regolamento (CE) n. 139/2004, ai sensi del quale: "[…] due o più transazioni del tipo di quelle contemplate dal primo comma, concluse tra le stesse persone o imprese in un periodo di due anni, sono da considerarsi un'unica concentrazione realizzata il giorno dell'ultima transazione". Tale principio è stato ribadito e chiarito dalla Commissione europea nella sua Comunicazione Consolidata sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese §§ 49-50. In specie il paragrafo 50 prevede che: "Se due o più operazioni (ciascuna delle quali determina un'acquisizione di controllo) hanno luogo tra le medesime persone o imprese nell'arco di un periodo di due anni, saranno considerate come una concentrazione unica, indipendentemente dal fatto che riguardino lo stesso settore o parti della stessa attività.". Inoltre, il successivo paragrafo 137 chiarisce che "[…] le concentrazioni precedenti (entro un periodo di due anni) tra le medesime parti sono soggette ad obbligo di (ri)notifica insieme all'operazione più recente, a condizione che questa costituisca una concentrazione, qualora le soglie siano raggiunte per una o più operazioni, considerate separatamente o nel loro insieme. In tale caso le imprese interessate sono l'acquirente/gli acquirenti e le diverse parti acquisite dell'impresa oggetto dell'acquisizione".]*

[5] *[Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005]]*

[6] *[Cfr. provvedimento n. 30631 del 9 maggio 2023, C12539 - Penny Market/Rami di Azienda di Dico, cit..]*

[7] *[Cfr., tra gli altri: C12279 - DIPERDÌ/Rami di Azienda di SMA e Società Generale Distribuzione, provvedimento n. 28326 del 4 agosto 2020, in Bollettino n. 34/2020; C12247B - BDC Italia-Conad/Auchan, provvedimento n. 28163 del 25 febbraio 2020, in Bollettino n.*

offerti, presenza di banchi del fresco, ecc...) che concorrono a determinarne la qualità e il livello di servizi offerti: ipermercati, supermercati, superette e *discount*.

16. A esito dei più recenti approfondimenti istruttori svolti nell'ambito di procedimenti per la valutazione di operazioni di concentrazione nel settore della GDO[8], l'Autorità ha aggiornato la definizione dei mercati merceologici di ipermercati, supermercati e *superette*, individuandoli come segue:

i) il mercato delle *superette* (100-399 mq), che comprende le *superette* e i supermercati (ovvero tutti i punti vendita compresi tra 100 e 2.499 mq);

ii) il mercato dei supermercati (400-2.499 mq), composto dai supermercati, dalle *superette* e dagli ipermercati (ovvero tutti i punti vendita da 100 mq in su);

iii) il mercato degli ipermercati (dai 2.500 mq in su), che comprende gli ipermercati e i supermercati (ovvero tutti i punti vendita da 400 mq in su).

17. Nei medesimi precedenti, l'Autorità ha ritenuto che i punti vendita gestiti con formula *discount* siano da includere nei mercati rilevanti della GDO di dimensione corrispondente (ipermercati, supermercati e *superette*), in quanto considerati dai consumatori un'opzione di acquisto sostituibile con tali tipologie di punto vendita.

18. Sotto il profilo geografico, sono stati definiti mercati locali costituiti da curve isocrone centrate sui punti vendita target, dell'ampiezza di 10 minuti di guida per il mercato delle *superette* e di 15 minuti di guida per i mercati dei supermercati e degli ipermercati.

19. Nel caso in esame, un punto vendita appartiene al mercato dei supermercati e due punti a quello delle *superette*.

Gli effetti dell'operazione

20. Sotto il profilo orizzontale, l'operazione non determina effetti apprezzabili sui mercati rilevanti costituiti dalle tre isocrone costruite attorno ai punti vendita della *Target*. Infatti, le attività delle Parti si sovrappongono nei tre mercati locali, ove la quota di mercato delle Parti *post*-operazione risulta sempre al di sotto del 5%. Esistono, peraltro, numerosi e qualificati concorrenti nei mercati locali interessati. Inoltre, la presente operazione non modifica le conclusioni relative a due mercati locali della concentrazione C12539, nei quali sono geograficamente ricompresi altrettanti punti vendita oggetto del presente provvedimento.

21. Anche da una prospettiva verticale l'operazione non sembra presentare criticità, dal momento che le società controllate da Penny Market forniscono soltanto servizi di approvvigionamento e logistica alla stessa Penny Market (in Italia) e alle altre società del Gruppo REWE (all'estero), e considerato che nessuna delle società del Gruppo REWE è attiva in alcun mercato verticalmente collegato in Italia.

22. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

8 *[Cfr. C12246 e C12247B, cit..]*